



DELIBERAZIONE N. 2025 - 12

OGGETTO: 3 SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI TRATTAMENTI DATI PERSONALI DI CUI ALL'ART. 30 GDPR

Reggio Emilia, questo giorno 11 (undici) del mese di marzo dell'anno 2025 nella sede dell'Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell' ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone" n. 2021/5 del 25/02/2021, si è riunito alle ore 15,00 a seguito invito del Signor Presidente, con l'intervento dei Signori:

N.	Componenti	Carica	Presenti	Assenti
14	MARIELLA MARTINI	Presidente	X	
15	SIMONE CAPRARI	VicePresidente	X	
16	GIULIA NOTARI	Consigliere	X	
			3	--

Assistono alla seduta il Direttore dell'Azienda: Nadia Manni

e il segretario verbalizzante: Anna Maria Lacala

Il Presidente MARIELLA MARTINI assume la presidenza e, riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI TRATTAMENTI DATI PERSONALI DI CUI ALL'ART. 30 GDPR

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE è sempre più crescente l'esigenza di predisporre e installare un sistema di videosorveglianza a tutela del patrimonio aziendale e delle persone (dipendenti, ospiti e visitatori) che accedono ai locali delle varie strutture aziendali rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti ed atti di vandalismo o eventualmente di terrorismo/sabotaggio;

RITENUTO a tal fine di predisporre e installare in via progressiva un sistema di videosorveglianza eventualmente associato a sistemi di controllo antintrusione delle porte di accesso presso le sedi aziendali partendo da quelle che versano in condizioni di sicurezza più critiche, attualmente la casa residenza I Girasoli ove nei mesi scorsi si sono verificate diverse effrazioni che hanno avuto gravi ripercussioni sulla tranquillità degli ospiti, loro familiari e del personale;

DATO ATTO CHE potrebbe essere in futuro utile anche la realizzazione di un sistema di videocontrollo degli ospiti per monitorarne le condizioni e così favorire i processi di cura e assistenza delle persone accolte nei servizi;

ATTESO CHE si potrà quindi valutare di installare a seconda del bisogno sistemi tecnologici che consentono di vedere e registrare le immagini e successivamente salvarle su supporti digitali, come server o sistemi cloud e conservarle per un periodo determinato o eventualmente sistemi che permettono di osservare le immagini in tempo reale, senza provvedere alla loro registrazione;

CONSIDERATO CHE entrambe le forme sopra descritte di sistemi di videosorveglianza implicano un trattamento di dati personali, nella specie di immagini;

CHE pertanto il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dei sistemi di videosorveglianza dovrà essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 come modificato dal D. Lgs 101/2018;

CHE in conformità a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 8 aprile 2010, nonché al Reg. UE 2016/679 e al D.lgs 196/03 così come novellato dal D.lgs 101/2018, il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza e di videocontrollo deve essere svolto nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;

CHE il trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone;

CHE inoltre tali impianti di videosorveglianza non possono essere finalizzati a un controllo sistematico o continuo dei dipendenti, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) così come modificato dall'articolo 23 D.lgs. 151/2015, che vieta l'attività di monitoraggio non giustificata;

ATTESO CHE ulteriori garanzie di tutela dei lavoratori di ASP in relazione alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza installati presso le strutture aziendali sono state definite con lo specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'Articolo 4 comma 1 legge 300/70 con le organizzazioni sindacali acquisito al Protocollo Generale n. 12066 del 18/10/2024;

RITENUTO, al fine al fine di dare attuazione al "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, nonché al Reg. UE 2016/679 e al D.lgs 196/03 così come novellato dal D.lgs 101/2018 e all' accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali sopra citato, di definire le seguenti prescrizioni cui dovranno attenersi i sistemi di videosorveglianza che potranno essere installati nelle strutture aziendali:

- le telecamere posizionate nelle aree esterne dei servizi saranno posizionate in modo tale da riprendere solo le aree necessarie, in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti;
- l'angolatura e la panoramica delle riprese dovranno essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private non interessate alla finalità dell'impianto;
- i dispositivi non saranno dotati di microfoni e pertanto non sarà possibile intercettare comunicazioni o conversazioni;
- l'accesso ai sistemi di videosorveglianza dovrà avvenire tramite un'interfaccia protetta da login e password e sarà tracciato, anche quello eventualmente effettuato da remoto da Società di Vigilanza, per un periodo non inferiore a 3 anni;
- le immagini registrate verranno utilizzate esclusivamente per gli scopi definiti e non saranno mai comunicate a soggetti terzi, salvo in caso di richieste da parte delle autorità competenti, ad esempio per indagini di polizia o in caso di procedimenti giudiziari;
- gli utenti/visitatori/familiari saranno informati in modo chiaro ed evidente dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nelle aree sottoposte a monitoraggio mediante informativa visibile affissa prima dell'area sotto controllo e informativa completa resa disponibile anche online sul

sito aziendale, includendo tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR, a garanzia della trasparenza del trattamento e del diritto degli interessati ad avere accesso ai propri dati;

- ai sensi dell'art. 3.4 del Provvedimento del Garante la conservazione delle immagini acquisite mediante gli impianti di videosorveglianza sarà commisurata al tempo necessario per raggiungere le finalità del trattamento e non oltre 72 ore salvo differimento del termine previsto da festività o chiusura degli uffici o servizi specifici. Scaduto tale termine saranno automaticamente cancellate;
- qualora vi fosse la necessità di visionare i contenuti, possibilità quest'ultima da considerarsi eccezionale e temporanea, l'accesso ai dati sarà consentito solo al personale formalmente abilitato dal titolare;
- le immagini non potranno in alcun modo essere diffuse all'esterno, tranne che per la necessità di tempestiva consegna all'autorità giudiziaria competente qualora si ravvisassero casi penalmente perseguibili o nel caso tale richiesta fosse avanzata;
- i soggetti abilitati alla sola visione delle immagini sui monitor in sincronia con la ripresa o alla visione delle immagini già registrate saranno formalmente individuati e adeguatamente formati alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi di videosorveglianza;
- nel caso in cui il servizio di videosorveglianza venga gestito da terzi, queste ditte saranno designate come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- l'installazione degli impianti di videosorveglianza aziendali, dovrà essere preceduta da una progettazione tecnica corredata di planimetria indicante l'esatta collocazione delle telecamere. La progettazione dell'impianto dovrà essere validata dal Servizio Tecnico manutentivo, eventualmente con il supporto del DPO;
- il progetto comprenderà le prescrizioni e indicazioni in merito alle modalità, accorgimenti e/o procedure particolari da seguire durante l'installazione/modifica/integrazione dell'impianto. La procedura sopra descritta deve essere seguita anche nel caso di installazione di impianti di videocontrollo con finalità di monitoraggio pazienti;
- il Servizio Tecnico Manutentivo dovrà custodire tutte le planimetrie degli impianti di videosorveglianza aziendali;
- nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti saranno rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70. In particolare: non dovranno essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul marcatempo; non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi)).

- considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito delle camere degli ospiti dovranno garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato;
- verranno assicurati ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR i diritti degli interessati in particolare, quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge;

RITENUTO nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sua qualità di Titolare alla sottoscrizione della disciplina specifica di ogni impianto di videosorveglianza che sarà altresì resa disponibile agli interessati presso la struttura ove esso è installato;

RITENUTO di aggiornare il registro dei trattamenti di cui all'art. 30 GDPR al fine di inserire il trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza di cui al presente atto, specificando le misure di sicurezza "adeguate" secondo quanto richiesto dall'art. 32 del GDPR;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento del presente atto è il Direttore;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica amministrativa del Dirigente proponente;

DATO ATTO CHE l'approvazione del presente atto non comporta l'assunzione di costi a carico dell'Azienda e, pertanto, non si rende necessaria l'acquisizione del parere tecnico contabile;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore, ai sensi dell'art. 28 comma 6 dello Statuto aziendale;

RICHIAMATO l'art. 28 dello Statuto aziendale sulla validità e sullo svolgimento delle sedute che prevede, al comma 3, che il Consiglio deliberi a maggioranza assoluta dei votanti, prevalendo in caso di parità, il voto del Presidente e, al comma 5, che l'espressione del voto avvenga in forma palese, fatti salvi i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone;

Si procede alla votazione in forma palese della presente deliberazione e il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di predisporre e installare in via progressiva un sistema di videosorveglianza eventualmente associato a sistemi di controllo antintrusione delle porte di accesso presso le sedi aziendali partendo da quelle che versano in condizioni di sicurezza più critiche, attualmente la casa residenza I Girasoli;
2. di dare atto che si potrà valutare di installare a seconda del bisogno e in via progressiva nel tempo sistemi tecnologici che consentono di vedere e registrare le immagini e

successivamente salvarle su supporti digitali, come server o sistemi cloud e conservarle per un periodo determinato e anche sistemi che permettono di osservare le immagini in tempo reale, senza provvedere alla loro registrazione, per finalità di monitoraggio delle condizioni degli ospiti dei servizi;

3. di prescrivere che tutti i sistemi di videosorveglianza che verranno installati presso le strutture aziendali debbano attenersi alle prescrizioni di cui in narrativa qui da intendersi trascritte e riportate al fine di dare attuazione al "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, nonché al Reg. UE 2016/679 e al D.lgs 196/03 così come novellato dal D.lgs 101/2018 e allo specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'Articolo 4 comma 1 legge 300/70 con le organizzazioni sindacali PG 12066 del 18/10/2024;
4. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sua qualità di Titolare alla sottoscrizione della disciplina specifica di ogni impianto di videosorveglianza che sarà altresì resa disponibile agli interessati presso la struttura ove esso è installato;
5. di aggiornare il registro dei trattamenti di cui all'art. 30 GDPR al fine di inserire il trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza di cui al presente atto specificando le misure di sicurezza "adeguate" secondo quanto richiesto dall'art. 32 del GDPR;
6. di approvare a tal fine la Versione 05 del Registro dei Trattamenti allegata al presente atto costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1) dando atto che nella medesima è inserito il trattamento di cui al presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa ;
8. di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile;
9. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line dell'Azienda per la durata di 10 giorni consecutivi;
10. di dare comunicazione alle Aree Aziendali

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Direttore
